

Informativa relativa alla sostenibilità ai sensi dell'art. 23 del regolamento 2022/1288

Green Transition Fund (GTF)

(a) Sintesi

Il Fondo sostiene le migliori pratiche in tema di Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI), promuovendo un approccio sostenibile agli investimenti, basato sull'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (cd. ESG). In particolare, il Fondo promuove caratteristiche ambientali ed è classificato come un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR"). Il Fondo è stato istituito sulla base dell'Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico ("Mise"), ora Ministero delle imprese e del made in Italy ("MIMIT"), e CDP Venture Capital SGR S.p.A (di seguito "Gestore di portafoglio" o "Gestore") che disciplina il rapporto per la costruzione e la gestione del Green Transition Fund (di seguito "GTF"), al quale sono assegnate risorse a valere sul PNRR da investire nel settore del venture capital.

Al fine di promuovere caratteristiche ambientali, il Gestore di portafoglio:

- verifica l'esclusione dell'oggetto sociale della Società Target dalla lista dei codici NACE esclusi dall'Accordo;
- verifica che l'attività della Società Target sia inclusa tra i settori di intervento di cui all'Allegato VI del Regolamento UE 241/2021 con coefficiente pari al 100% in termini di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;
- verifica il rispetto del principio del "Do Not Significant Harm" secondo quanto riportato dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- verifica la compliance ambientale della Società Target.

Al fine di valutare e monitorare le strategie sopra citate, ed in conformità rispetto a quanto definito negli accordi di investimento, il Gestore di portafoglio ha incaricato un Esperto Ambientale terzo indipendente.

Inoltre, il Gestore esegue la verifica dell'applicazione delle prassi di "Good Governance" o "Buona Governance" ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Sustainable Finance Disclosure Regulation.

La conformità degli investimenti che promuovono caratteristiche ambientali con limiti stabiliti è quindi assicurata dall'SGR sulla base delle verifiche condotte dall'Esperto Ambientale.

(b) Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Il Fondo promuove investimenti in società target che contribuiscono, con la loro attività alla lotta contro il Cambiamento climatico. Il fondo predilige investimenti in target che abbiano politiche di inclusione di genere, di giovani e che contribuiscano a sviluppare impatto sul territorio, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno d'Italia. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, ma non ha come suo obiettivo l'investimento sostenibile.

(c) Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali integrando i fattori ESG (Environmental, Social and Governance (ambientale, sociale e governance) nel processo di investimento. In tale contesto, il Fondo ha il principale obiettivo di attivare investimenti privati nel settore delle tecnologie che contrastino il Climate Change, con riguardo agli investimenti volti a favorire la transizione ecologica anche con riferimento alle filiere della generazione di energia da fonti rinnovabili, dell'economia circolare, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica.

L'individuazione di questi settori nasce per sostenere e creare un impatto positivo sull'ambiente e sulla società, in quanto il Fondo, istituito ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 marzo 2022 assolve le finalità di cui all'Investimento 5.4 "Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica" previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR.

Il Fondo promuove investimenti in società target che operano in settori che rispettano i criteri di DNSH¹ e che contribuiscono al 100% agli obiettivi climatici. Quest'ultimo aspetto in particolare è sottoposto a verifica sulla base delle procedure previste nell'allegato VI del Regolamento EU 241/2021.

(d) Strategia d'investimento

Oltre all'analisi finanziaria tradizionale, le seguenti attività incentrate sulle caratteristiche ambientali costituiscono parte integrante del processo di investimento.

Verifica dell'esclusione dell'oggetto sociale della Società Target dalla lista dei codici NACE esclusi dall'Accordo

Il Fondo GTF svolge uno screening volto ad escludere investimenti in imprese operanti in settori che abbiano un comprovato impatto negativo sulla società e/o sull'ambiente. In particolare, ai sensi del Regolamento del Fondo sono esclusi gli investimenti nei seguenti settori:

- estrazione di carbone (esclusa torba. 05);
- estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (06);
- estrazione di minerali metalliferi (07);
- estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva. 08.9);
- trattamento dei combustibili nucleari (24.46);
- attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale (09);
- fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (19);
- produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (35.2);

¹ DNSH: Il principio Do Not Significant Harm, ovvero del "non arrecare un danno significativo" all'ambiente garantisce che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali (Articolo 17 del Regolamento (EU) 2020/852)

- trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi (38.21);
- trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi (38.22).

Verifica che l'attività della Società Target sia inclusa tra i settori di intervento di cui all'Allegato VI del Regolamento UE 241/2021 con coefficiente pari al 100% in termini di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Tale processo di verifica è denominato “tagging climatico” e rappresenta l’applicazione di una metodologia per determinare la quantificazione del sostegno agli obiettivi climatici da parte delle Misure previste dal PNRR per il fondo GTF.

Verifica della conformità giuridica del progetto alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale

Al fine di valutare la compliance ambientale delle Società Target investite nel Fondo, l’Esperto Ambientale ha predisposto una specifica metodologia di verifica. La valutazione si configura come uno screening di alto livello basato su informazioni ottenute dalla Società Target attraverso interviste, invio di documenti tecnici e autorizzativi e su eventuale documentazione pubblicamente consultabile.

L’Esperto Ambientale, sulla base della valutazione eseguita, può rilasciare eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni di adempimento laddove non vengano rispettate alcuni requisiti.

Verifica della buona governance

La valutazione delle prassi di buona governance, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della SFDR, è un elemento fondamentale del processo di investimento adottato dal Gestore di portafoglio e consiste nell’assicurarsi che la governance di ciascuna impresa che beneficia degli investimenti sia basata su regole di condotta allineate alle migliori prassi internazionali e ispirate dalla considerazione degli interessi di tutti gli stakeholder. La valutazione è effettuata, in fase di due diligence, dall’esperto ambientale e prevede la verifica, tra gli altri, dei seguenti aspetti:

- Struttura di management aziendale;
- Relazioni con i lavoratori;
- Remunerazione dei lavoratori.

La verifica è svolta sulla base di un questionario standard, svolto dalla target, e dell’analisi della documentazione a supporto fornita dalla target e relativa alle risposte (per esempio, codice etico, statuto societario, esistenza dell’organismo di vigilanza e suo regolamento, politiche per i dipendenti, monitoraggio delle politiche salariali, etc.). La metodologia prevede, in caso di inefficace implementazione delle prassi di buona governance per tutti gli elementi analizzati, di richiedere alla target specifiche azioni di rimedio da monitorare in fase di esecuzione. In aggiunta all’analisi di cui sopra viene svolta una due diligence fiscale

volta a verificare la conformità dell'impresa target rispetto alla normativa fiscale di riferimento e ad intercettare eventuali elementi di criticità

(e) Quota di investimenti

In conformità agli elementi vincolanti della strategia d'investimento adottata per promuovere le caratteristiche ambientali, la quota minima degli investimenti in linea con le caratteristiche elencate precedentemente nella sezione dedicata sarà pari al 100% del portafoglio.

(f) Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

Il Gestore di portafoglio mette in atto i seguenti meccanismi di controllo per monitorare, con frequenza annuale, il rispetto delle caratteristiche ambientali del Fondo. Il Gestore garantisce che:

- l'oggetto sociale e il codice NACE delle Società Target in portafoglio, o oggetto di investimento del Fondo, permangano al di fuori della lista di esclusione definita dall'Accordo;
- sia mantenuto l'allineamento con il coefficiente climatico pari al 100% relativo all'Allegato VI della Regolamentazione 241/2021. Per questo, l'Esperto Ambientale verifica che lo scopo della Società Target e le sue attività core non siano mutate rispetto a quanto dichiarato in precedenza, laddove venisse modificata la ragione sociale l'esperto Ambientale analizzerà la sua aderenza alle richieste del Fondo (si veda la sezione seguente "(g) Metodologie");
- sia rispettato in modo continuativo il principio del "Do Not Significant Harm" secondo quanto riportato dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (si veda la sezione seguente "(g) Metodologie");
- sia garantita la permanenza delle caratteristiche di compliance ambientale;
- siano rispettate ed integrate le eventuali prescrizioni e/o adempimenti impartiti alla Società Target investita nel Fondo per quanto riguarda la verifica della Good Governance, nel tempo prestabilito (esempio, attraverso la verifica della redazione di Documenti di Governance quali i Codici Etici, I modelli organizzativi; si veda la sezione seguente "(d) Strategia d'investimento – Verifica della buona governance").

Infine, sarà oggetto del monitoraggio anche valutare l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi che possano modificare il primo giudizio dato. Nell'ambito del monitoraggio attivo della solida gestione delle imprese che beneficiano degli investimenti, il Gestore di portafoglio può avviare un dialogo per richiedere documentazione aggiuntiva allo scopo di approfondire la propria analisi.

(g) Metodologie

Per garantire la conformità alle strategie adottate al fine di promuovere le caratteristiche ambientali del fondo, l'SGR si affida alle indicazioni Regolamento UE 241/2021;

Come dichiarato precedentemente le Società Target investite dal Fondo devono possedere un coefficiente di contributo climatico dell'investimento pari al 100%. L'Esperto Ambientale provvede ad inviare alla Società

Target un questionario di certificazione dell'appartenenza della società ad uno dei settori di attività identificati dall'Allegato VI del Regolamento allineato al suddetto coefficiente climatico. L'Esperto Ambientale verifica la validità delle risposte fornite anche tramite l'analisi della documentazione di supporto fornita, tramite interviste con il management della Società Target. In particolare, per verificare l'allineamento ai settori che contribuiscono al 100% dell'obiettivo climatico definiti dall'allegato VI del Regolamento EU 241/2021 vengono richieste se necessarie certificazioni, studi sul ciclo di vita dei prodotti o servizi e analisi comparative rispetto ad un benchmark tradizionale. Questo permette all'Esperto Ambientale di valutare l'effettiva eleggibilità della Società Target rispetto al settore corrispondente.

La verifica del principio del *Do Not Significant Harm* è eseguita sulla base della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", della Circolare RGS del 30 dicembre 2021 n.32 e della Circolare RGS 13 ottobre 2022 n.33 (c.d. DNSH).

Secondo quanto definito dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" del 13 ottobre 2022sviluppata dalla Commissione Europea, il processo prevede due fasi di verifica. Nella Fase 1 si eseguono le seguenti verifiche:

- La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita;
- La misura contribuisce in modo sostanziale, a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- oppure possegga un coefficiente di sostegno 100% con riferimento ad un obiettivo legato ai cambiamenti climatici/ambientali.

Nel caso in cui la società target rispetti almeno una delle tre opzioni risulterà allineata e il processo di verifica terminerà per quel determinato obiettivo. Nel caso in cui uno o più obiettivi non risultino verificati nella Fase 1 si passerà alla Fase 2 del processo. In questa fase è richiesta una valutazione approfondita per verificarne l'allineamento, in particolare la Società Target deve dimostrare, allegando documenti specifici, l'effettivo allineamento. In entrambe le fasi la verifica dell'Esperto Ambientale è eseguita sulla base delle risposte fornite dalla Società Target a specifici questionari e dell'analisi della documentazione tecnica di supporto resa disponibile.

Verifica della conformità giuridica del progetto alla pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale

Per quanto riguarda il rispetto della compliance ambientale, stato sviluppato un questionario che comprende le seguenti tematiche:

- verifica degli elementi di permitting ambientale per siti produttivi o installazioni pilota;
- verifica degli elementi di gestione della supply chain;
- verifica degli elementi di compliance ambientale della soluzione o dei prodotti proposti.

Tale verifica è basata sulle informazioni, sulla documentazione fornita e su eventuale documentazione pubblicamente consultabile.

(h) Fonti e trattamento dei dati

Fonti di dati utilizzate per raggiungere ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario

Le fonti dati utilizzate per soddisfare la caratteristica ambientale promossa dal prodotto, sono sia pubbliche che ricevute direttamente dall'Esperto Ambientale e di provenienza della Target. Inoltre, sono stati consultanti anche siti istituzionali e report scientifici per ottenere maggior evidenza dei dati forniti.

Misure adottate per garantire la qualità dei dati

Gli analisti dei fornitori di informazioni utilizzano dati e informazioni pubbliche e fornite direttamente dalle società target, i dati sono verificati dall'esperto ambientale. Durante il confronto con tali società inoltre è richiesta conferma ed approfondimenti di queste informazioni. Si specifica che la veridicità delle informazioni ricade sotto la responsabilità della Società Target che è vincolata a comunicare il vero.

Modalità di trattamento dei dati

I dati sono forniti dalla Società Target e la loro raccolta viene trasmessa in documentazioni confidenziali.

I dati devono provenire da fonti certificate e autorevoli, un'ulteriore verifica viene effettuata interagendo con le aziende per elaborare e discutere sulle fonti e sulla qualità dei dati al fine di ottenere la loro certificazione.

La quota di dati stimata

L'Esperto Ambientale non utilizza stime di dati per verificare la promozione della caratteristica ambientale dalle società target. Nel caso in cui i dati non siano disponibili, sono considerati come assenti e quindi penalizzanti per quanto riguarda la verifica. Ciò consente di non considerare gli investimenti privi di dati disponibili come investimenti che promuovono caratteristiche ambientali.

(i) Limitazioni delle metodologie e dei dati

Una limitazione alla fonte di dati per la promozione di caratteristiche ambientali può essere rappresentata dalla mancanza di dati da parte di imprese che beneficiano degli investimenti o di relazioni normative/governative. Al fine di non creare una rappresentazione fuorviante della percentuale di investimenti che promuovono caratteristiche ambientali, laddove manchino dati relativi a investimenti specifici, tali investimenti sono considerati per impostazione predefinita come investimenti che non promuovono caratteristiche ambientali.

Laddove invece la società target, in portafoglio o oggetto di investimento, dichiari e fornisca documentazioni non attinenti al vero ricadrà totalmente su di essa la responsabilità. A tal scopo, un processo di verifica su base annuale è svolto sulle target e, nel caso venissero trovate anomalie rispetto a quanto dichiarato dalla società target, sarà cura dell'SGR chiedere spiegazioni al responsabile ed eventualmente valutare le dovute conseguenze.

(j) Dovuta diligenza

Il rispetto dei suddetti principi è svolto come segue:

Ex Ante:

- dall'esperto ambientale, attraverso il processo di analisi sopra descritto;
- una volta emessa la certificazione, questa è analizzata dal Team di Investimento;
- le funzioni di Risk Management e Compliance emettono dei pareri, per le parti di competenza, relativi all'operazione, prima della approvazione

Ex Post

Il team di investimento, con il supporto dell'Esperto Ambientale, si assicura che con cadenza annuale siano manutenuti i criteri di impatto ambientale e di DNSH, e che siano completate le raccomandazioni consigliate in fase di verifica ex ante.

(k) Politiche di impegno

Nel caso in cui il processo di verifica dia un esito negativo, ovvero uno dei suddetti criteri non siano mantenuti, il team di Investimento, assistito dall'Esperto Ambientale, forniranno un tempo massimo "cure period" per permettere alla target di ripristinare i criteri. La SGR e l'Esperto Ambientale possono anche avviare un dialogo con tali imprese per richiedere documentazione aggiuntiva allo scopo di approfondire la propria analisi.

Qualora la target non raggiunga tale obiettivo, la target è obbligata a restituire l'ammontare di investimento ricevuto. Tale protezione è contenuta in ogni accordo di investimento stipulato dal GTF (direttamente o indirettamente) e le target.

(l) Indice di riferimento designato

Non è stato designato alcun indice di riferimento di mercato ai fini del conseguimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo.